

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI denominato
“CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI E L’INNOVAZIONE DIDATTICA”**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È istituita, ai sensi degli artt. 20 e 27 dello Statuto dell'Università di Parma, la Scuola di Studi Superiori denominata “Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti e l’Innovazione Didattica”, d'ora in poi denominata Centro. Il Centro organizza e impartisce percorsi universitari di formazione iniziale come previsto dal D.lgs 59 del 13/04/2017 in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 04/08/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2023. Il Centro ha sede presso il Plesso di via D’Azeglio dell’Università di Parma, gode di autonomia amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilità e di costo, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Centro dispone di un’adeguata dotazione di aule e laboratori potendosi avvalere delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento proponente e da quelli successivamente afferenti.
2. L’istituzione e l’attivazione del Centro sono proposte dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

Articolo 2 – Finalità e oggetto

1. Al Centro compete:
 - a) la formazione iniziale e permanente degli insegnanti;
 - b) la formazione iniziale e permanente degli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico;
 - c) la formazione iniziale e permanente del personale docente universitario;
 - d) l’elaborazione e sperimentazione di progetti volti all’innovazione della didattica scolastica e universitaria;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca inter- e multidisciplinare nell’ambito della didattica nelle diverse aree scientifiche e disciplinari sia nelle scuole che nell’università;
 - f) la responsabilità delle procedure di ammissione e di gestione amministrativa delle carriere studenti;
 - g) la cura delle procedure di accreditamento dei percorsi e dei corsi, ove richiesto.
2. All’interno degli ambiti di cui ai punti a, b, c, d ed e gli obiettivi che il Centro intende perseguire consistono in:
 - organizzazione ed erogazione dei percorsi universitari di formazione iniziale, finalizzati all’accesso in ruolo, per i posti comuni e per quelli di sostegno, dei docenti di scuola, anche teorico-pratici, volti a sviluppare e accertare le competenze e le capacità previste dalla vigente normativa;

- sviluppo di azioni di innovazione della didattica, anche con l'integrazione di metodologie dell'insegnamento supportate dalle tecnologie multimediali al fine di conferire maggior qualità alle competenze professionali dei docenti, potenziando così la qualità dell'offerta formativa e rispondendo alle esigenze di formazione iniziale, permanente e ricorrente del personale docente scolastico e universitario;
 - sviluppo di attività di ricerca e formazione negli ambiti della formazione dei docenti utili a favorire l'acquisizione di competenze riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione di metodologie e tecnologie didattiche, volte a creare contesti educativi, scolastici e universitari di qualità e basati su principi di inclusione, uguaglianza e sostenibilità;
 - sviluppo di collaborazioni con soggetti esterni all'Ateneo e con altre università finalizzate all'attivazione di percorsi di ricerca, formazione e modalità di ricerca partecipativa come ricerca azione e ricerca-formazione nel campo della didattica, con e senza il supporto delle tecnologie;
 - promozione della ricerca, con un approccio inter- e multidisciplinare, sulle tematiche dell'innovazione didattica e dello sviluppo delle competenze trasversali;
 - diffusione e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso pubblicazioni, convegni e ogni altra utile iniziativa;
 - promozione della collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, a livello nazionale e internazionale, al fine di migliorare la qualità dei percorsi educativi offerti da scuole, enti di formazione e ogni altra agenzia educativa;
 - promozione della collaborazione, in particolare con paesi a basso reddito, nell'ambito delle azioni promosse dall'Ateneo relativa alla cooperazione internazionale, al fine di sviluppare attività di formazione degli insegnanti e di ricerca nel campo dell'innovazione didattica;
 - istituzione di corsi di perfezionamento e di alta formazione;
 - realizzazione di attività di supporto dei Dottorati di ricerca sui temi di competenza.
3. Con riferimento alla formazione iniziale degli insegnanti, secondo le disposizioni del DPCM sopra richiamato, al Centro compete, conformemente al Regolamento didattico di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Corso di Studio e i Dipartimenti di riferimento:
- a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori e dei gruppi disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l'individuazione delle modalità di condivisione organizzativa, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
4. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro promuove attività di alta qualificazione, caratterizzate da un approccio multidisciplinare, anche attraverso programmi di collaborazione con Atenei nazionali e internazionali, enti pubblici o privati, agenzie internazionali.

5. Conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Corso di Studio e i Dipartimenti di riferimento, promuove la realizzazione di azioni di innovazione della didattica rivolte al personale docente scolastico e universitario.
6. Il Centro, può promuovere, istituire, attivare e gestire direttamente ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1 quali, a titolo esemplificativo, corsi brevi, di formazione continua e permanente, Winter e Summer Schools.
7. Il Centro può organizzare convegni, seminari, conferenze e ogni altra iniziativa strumentale alle proprie finalità.

Articolo 3 – Dipartimenti proponenti e/o associati

1. Il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali è il Dipartimento proponente.
2. Successivamente alla costituzione, possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma interessati alle finalità ed alle attività proprie del Centro medesimo in qualità di associati. La richiesta di adesione dovrà essere approvata dall'Organo di Governo della struttura interessata, con delibera, successivamente inviata al Coordinatore affinché la sottoponga all'esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Coordinatore del Centro. La nuova adesione sarà efficace una volta deliberata dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma.
3. Il Dipartimento proponente e i Dipartimenti associati possono proporre l'afferenza e attribuire la realizzazione di talune loro attività formative, scientifiche, di servizio al Centro.
4. In particolare, ogni Dipartimento, in sede di istituzione di un corso di cui all'art. 2, può proporre l'afferenza al Centro. Eventuali attività didattiche e di supporto (art. 2 comma 2 del presente Regolamento) nei corsi dottorali sono istituiti d'intesa con i relativi Collegi dottorali e con il Comitato Scientifico della Scuola dottorale.

CAPO II – STRUTTURA

Articolo 4 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Coordinatore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta;
 - d. i Consigli Didattici dei Percorsi.

Articolo 5 – Coordinatore

1. Il Coordinatore è il Rettore dell'Università di Parma o un suo Delegato. Il Coordinatore è componente della Giunta e del Consiglio del Centro.
2. Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
 - a) nomina, fra i componenti della Giunta, un Vice-Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - b) presiede e convoca il Consiglio del Centro e la Giunta;
 - c) propone al Consiglio del Centro l'indirizzo strategico;
 - d) sottopone al Consiglio del Centro il budget e le variazioni dello stesso, nel rispetto del Regolamento e delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma;
 - e) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con rilevanza esterna, ivi comprese le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
 - f) svolge tutte le funzioni ad esso esplicitamente demandate dalla normativa di Ateneo o dalla legge, che non siano espressamente attribuite ad altri organi;
 - g) può nominare docenti esperti in materia di formazione di insegnanti e di didattica universitaria afferenti al centro in qualità di consulenti scientifici di specifici ambiti di organizzazione didattica e di ricerca necessari per lo sviluppo del centro.

Articolo 6 - Consiglio

1. Il Consiglio del Centro è l'organo deliberante in materia di indirizzo, pianificazione e programmazione anche gestionale del Centro; dura in carica 4 anni e il mandato dei componenti è di norma rinnovabile una sola volta.
2. Fanno parte del Consiglio:
 - il Coordinatore del Centro, che lo presiede;
 - i componenti della Giunta;
 - un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR per le deliberazioni all'ordine del giorno che attengano ai corsi di cui al DPCM 04 agosto 2023.
 - il Consiglio è integrato dal Direttore dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità e da un responsabile nominato dal Rettore per la formazione del personale docente dell'Ateneo per le deliberazioni all'ordine del giorno che non attengano ai corsi di cui al DPCM 04 agosto 2023.
3. Il Consiglio del Centro:
 - a) esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione strategica e sviluppo anche su base pluriennale;
 - b) propone l'istituzione e l'attivazione dei corsi e dei percorsi;
 - c) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;



- d) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzo delle risorse di cui alla lettera precedente;
 - e) delibera sull'eventuale programmazione dell'accesso a tali corsi e percorsi e sul numero massimo di studenti ammissibili tenuto conto dei requisiti di accreditamento e di quanto stabilito in sede programmazione regionale;
 - f) determina gli importi dei contributi universitari a carico degli studenti iscritti ai corsi e percorsi di formazione iniziale;
 - g) approva gli avvisi per l'iscrizione ai corsi e percorsi di formazione e gli eventuali bandi di selezione;
 - h) nomina le commissioni per le prove di ammissione in caso di istituzione di corsi e percorsi a numero programmato;
 - i) stabilisce i contenuti dei 30 CFU da acquisire da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art.13 c.1 del D.P.C.M. 04/08/23;
 - j) acquisisce le richieste di attività formative e di ricerca avanzate dagli stakeholder;
 - k) nomina eventuali responsabili di attività formative e/o di ricerca;
 - l) individua al proprio interno il coordinatore delle attività di cui al punto j.
4. Il Consiglio attiva i percorsi formativi di cui al DPCM 4 agosto 2023 e costituisce i singoli consigli didattici per ogni percorso di formazione iniziale e provvede alla nomina dei direttori dei percorsi formativi tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università in possesso di specifiche competenze relative al percorso e in ossequio ai requisiti previsti da ANVUR.
5. Il Consiglio attiva i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità provvedendo alla nomina del Direttore, dei Coordinatori dei singoli corsi e del Comitato Esecutivo.
6. Provvede ad approvare l'offerta formativa verificando la sussistenza dei requisiti necessari per la sua sostenibilità oltre che ad individuare le risorse di docenza, tenuto conto degli eventuali requisiti previsti da ANVUR, in raccordo con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
7. Compete al Consiglio del Centro deliberare in merito:
- a) all'eventuale riconoscimento di un compenso per le attività di coordinamento svolte dal Coordinatore del Centro o dai Direttori dei Percorsi, nei limiti delle disponibilità delle risorse del piano economico finanziario consuntivo del corso e tenuto conto dell'assolvimento degli obblighi didattici, così come programmati dai Consigli di Dipartimento di afferenza dei docenti;
 - b) alla destinazione e l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione;
 - c) alle proposte formulate dai Consigli Didattici dei Percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti e in merito alle proposte formulate dal Comitato Esecutivo dei Corsi per il sostegno nella composizione allargata del Consiglio del Centro;
 - d) alle proposte formulate dai responsabili scientifici delle iniziative formative promosse dal Centro e attivate ai sensi del Regolamento Master Universitari e formazione finalizzate e permanente dell'Università degli Studi di Parma.

Articolo 7 - Giunta

1. La Giunta è un organo composto dal Coordinatore che lo presiede e dai direttori dei percorsi formativi di cui al DPCM 04/08/2023.
2. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, in relazione ai percorsi formativi di cui al DPCM 04/08/2023.

Articolo 8 - Consiglio Didattico del Percorso

1. Il Consiglio Didattico del Percorso, ai sensi del DPCM 04/08/2023, è composto da professori universitari o docenti delle istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo e da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da uno studente del percorso designato dal Direttore del Percorso.
2. Il Consiglio Didattico del Percorso:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo formativo previsto dalla normativa e ai risultati di apprendimento attesi degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico didattici coerenti con il profilo formativo previsto;
 - c) propone ai dipartimenti l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi;
 - d) propone al Consiglio del Centro l'attribuzione dei profili di docenza esterna ai ruoli dell'Ateneo;
 - e) propone al Consiglio del Centro l'attribuzione di incarichi a supporto dell'attività didattica;
 - f) in caso di accesso a numero programmato, propone al Consiglio la nomina dei membri della commissione di ammissione e cura l'espletamento, l'organizzazione e il coordinamento delle prove stesse avvalendosi eventualmente di società esterne opportunamente identificate con risorse a carico del Budget del Centro;
 - g) cura la realizzazione, l'organizzazione e l'integrazione delle attività didattiche e organizza i tirocini nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e di Ateneo;
 - h) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali previste dall'ordinamento didattico dei percorsi, unitamente ad appositi strumenti per il controllo dell'effettiva partecipazione;
 - i) sottopone al Consiglio del Centro, il piano didattico dei percorsi, comprensivo dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative;
 - j) sottopone al Consiglio del Centro un piano finanziario derivante dagli introiti per tasse e contributi degli iscritti al corso al netto della trattenuta a favore dell'Ateneo prevista dalle disposizioni vigenti. Il piano finanziario dovrà prevedere la copertura delle spese per attività didattica, per l'acquisto di materiale bibliografico, tecnologico e/o di consumo, per la progettazione e la direzione, per il supporto gestionale, per il tutoraggio, per la realizzazione delle prove finali abilitanti e dovrà provvedere alla copertura di ogni spesa derivante dalla gestione del percorso e senza ulteriori oneri a carico del bilancio del Centro;

- k) predispone il quadro delle attività didattiche con riferimento alle modalità di copertura degli insegnamenti secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo entro i limiti di spesa definiti nel piano finanziario da sottoporre ad approvazione del Consiglio del Centro;
- l) predispone, assicurando un'equilibrata gestione delle attività didattiche, il quadro degli orari e dei calendari delle prove dell'esame finale e delle eventuali prove intermedie; propone inoltre la nomina delle commissioni dell'esame finale da sottoporre ad approvazione del Consiglio del Centro;
- m) valuta le domande e le istanze sottoposte dagli studenti;
- n) predispone, per gli studenti, eventuali questionari di valutazione dell'esperienza svolta;
- o) cura e provvede alla pubblicazione sul sito web dell'Università delle informazioni relative agli avvisi, i programmi, agli orari, ai calendari delle prove e di ogni ulteriore informazione utile agli studenti;
- p) valuta il possesso dei requisiti di accesso ai percorsi di formazione iniziale per i candidati al percorso;
- q) inoltre, si occupa di qualsiasi altra attività che dovesse rendersi necessaria oltre a quanto indicato ai punti precedenti per la realizzazione dei percorsi formativi.

Per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, le funzioni del Consiglio didattico del percorso sono svolte dal Comitato Esecutivo, presieduto da un docente di I o II fascia di M-PED/03.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 9 - Risorse

- 1. Le risorse del Centro sono costituite da:
 - a) contributi versati dagli studenti derivanti dall'iscrizione ai corsi e ai percorsi;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni e accordi attinenti alle attività del Centro;
 - d) contributi pubblici e privati, per la realizzazione delle attività formative e scientifiche;
 - e) fondi erogati sulla base di progettazione competitiva nazionale e internazionale;
 - f) eventuale dotazione ordinaria, deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - g) eventuali risorse straordinarie di Ateneo;
 - h) donazioni, lasciti o legati.

Articolo 10- Collaborazioni

- 1. Gli Enti pubblici e privati possono chiedere, nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto dell'Università di Parma, di partecipare alle attività del Centro attraverso forme di sostegno e di collaborazione, mettendo a disposizione del Centro risorse economiche, strutturali, strumentali e umane. Tali collaborazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni.

Articolo 11 - Sostegno di iniziative di cooperazione internazionale

- 1. Il Consiglio può promuovere e sostenere una o più iniziative di cooperazione internazionale, in particolare rivolte a paesi a basso reddito, al fine di sviluppare attività di formazione degli insegnanti e di ricerca nel campo dell'innovazione didattica.

Articolo 12 - Personale

1. L'attività di docenza svolta all'interno dei percorsi comprende l'attività di didattica ufficiale prevista dal piano didattico del corso e quella complementare e integrativa. L'attività di docenza nei percorsi può essere svolta da docenti interni o esterni all'Ateneo. L'attribuzione di attività didattiche nei corsi/percorsi a docenti interni all'Ateneo viene assegnata dal Dipartimento di afferenza del docente su proposta del Consiglio Didattico del Percorso/Comitato Esecutivo, nel rispetto della disciplina prevista dal "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 L.240/10".
2. L'attività di docenza ufficiale e integrativa può essere affidata anche a docenti esterni mediante:
 - a) affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del Percorso;
 - b) valutazione comparativa;
 - c) affidamento a personale dipendente dall'ente in convenzione.

Nel caso di procedura di valutazione comparativa, il Centro emana un avviso di selezione, da pubblicare sulla pagina web della struttura per almeno 15 giorni. L'avviso dovrà contenere: l'indicazione dell'insegnamento da coprire, il compenso, il periodo di svolgimento dell'attività didattica, le modalità e i termini di presentazione della domanda. L'avviso potrà essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivante dal raggiungimento del numero minimo degli iscritti. L'apposita Commissione, all'uopo nominata dal Coordinatore, procede alla valutazione dei curricula presentati e propone il soggetto individuato al Coordinatore che procede, con lettera di incarico, all'affidamento dell'insegnamento. L'attività di supporto didattico e organizzativo ai corsi può essere affidata, oltre che al personale interno all'Ateneo, che dovrà seguire le prescrizioni previste in materia di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali svolti al di fuori dell'orario di lavoro, anche a soggetti esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti e dal "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma", in relazione alle tipologie delle attività richieste.

In sede di istituzione o, successivamente, su richiesta del Consiglio del Centro, può essere prevista l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato. L'assegnazione è disposta con motivato provvedimento del Direttore Generale e può avere anche una durata determinata, in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività del Centro. Il provvedimento sarà adottato nel rispetto degli atti di programmazione del personale e conformemente agli atti di organizzazione, in particolare alle "Linee Generali di organizzazione" di Ateneo di tempo in tempo vigenti.

3. Il Coordinatore amministrativo del Centro è nominato con provvedimento del Direttore Generale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Norme di attuazione, transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Per tutto quanto in esso non previsto, con riferimento al funzionamento degli Organi (convocazione delle sedute, votazioni ecc.), si rinvia alla normativa interna di Ateneo.
3. In via transitoria e in attesa dell'ottenimento del primo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e Ricerca, il Centro può porre in essere ogni iniziativa o attività per le quali non è previsto il suddetto accreditamento.
4. In prima applicazione, in attesa della nomina dei componenti degli Organi del Centro, le competenze del Consiglio, della Giunta e dei Consigli Didattici del Percorso sono attribuite al Consiglio di Dipartimento proponente il Centro.